



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15450 del 2023, proposto da

Paolo Maggini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bertoni e Filippo Bigetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annunziata Palombella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 55 c.p.a.:

- della Delibera della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (di seguito anche “Consob” o la “Commissione”) n. 2278 del 20 luglio 2023 di “Approvazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020 alla qualifica di Condirettore dalla qualifica di Funzionario di I° e

conferimento delle relative promozioni”, pubblicata sul bollettino della Consob in data 24 luglio 2023, per complessivi 10 posti, dove il ricorrente si è risultato n. 36 nella graduatoria medesima su n. 79 candidati, con il punteggio di 90,820, inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita nell'ambito della stessa procedura di avanzamento in 93 punti (seduta di Commissione del 19 luglio 2023 – Verbale N. 6293).

- delle deliberazioni assunte dalla giunta di scrutinio per il personale della carriera direttiva nominata per l'anno 2020 (di seguito anche la “giunta di scrutinio”) prese in data 29 maggio 2023 ed in particolare la Scheda compilata contenente gli elementi (informativi e) valutativi relativi al ricorrente di cui si dirà nel prosieguo, secondo quanto previsto dalla procedura prevista per lo scrutinio medesimo, come da Verbale n. 7 e relativo allegato;

- delle deliberazioni assunte dalla Commissione nella seduta del 20 luglio 2023 (Verbale n. 6295) in relazione ai punteggi attribuiti al candidato anche sulla base degli elementi (informativi e) valutativi contenuti nella scheda sopra richiamata;

- di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli in relazione alla valutazione e allo scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020 alla qualifica di Condirettore dalla qualifica di Funzionario di I° e conferimento delle relative promozioni alla qualifica di condirettore se del caso anche in sovrannumero rispetto alla capienza in organico, e comunque al conseguimento dell'idoneità,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che le ragioni del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.;

CONSIDERATO che, in vista di tale discussione, va disposta, ex art. 49, co.1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati all'odierno gravame;

RITENUTO che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati, da indentificarsi in tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria di cui alla delibera della CONSOB n. 22788 del 20 luglio 2023, recante "*Approvazione della graduatoria dello scrutinio per valutazione comparativa per la promozione per l'anno 2020 alla qualifica di condirettore dalla qualifica di funzionario di 1° e conferimento delle relative promozioni*", sussistono i presupposti per procedere con la notifica per pubblici proclami;

RITENUTO che detta integrazione del contraddittorio andrà quindi effettuata con le modalità e nei termini di seguito indicati:

a) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Consob – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso in cui siano specificati:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i candidati che precedono il ricorrente nella graduatoria finale (con dispensa dall'indicazione nominativa);

- un sunto del ricorso;

- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

RITENUTO, infine, di differire all'esito del giudizio ogni decisione sulle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Fissa, *ex art. 55*, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del 12 marzo 2024 per la trattazione nel merito del ricorso.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO